

VITERBO, LI' 04/01/2017

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI RICHIESTI DA PROFESSIONISTI IN MERITO ALLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO CENTRO SALUTE E DI UNA RSA IN LOC. PETIGNANO NEL COMUNE DI ORTE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 157 DEL D. LGS. N. 50/2016.

LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CON IL CRITERIO QUALITA' PREZZO AI SENSI ART. 95, CO.3, LETT.B).

C.I.G. 6890935374

SINTESI N.1

Quesito n. 1: si richiede di indicare l'indirizzo esatto di pubblicazione di chiarimenti rettifiche od informazioni complementari all'interno del sito aziendale:

R: In riferimento alle eventuali rettifiche e/o informazioni complementari tale sezione viene attivata solo in caso di necessità in considerazione della natura di lettera invito e non procedura aperta con obbligo di pubblicazione di bando di gara. Comunque tale sezione se attivata verrà pubblicata all'interno della sezione:

<http://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.php> e cioè, all'interno della sezione Bandi di gara, avvisi e gare infine sempre avvisi e gare;

Quesito n.2: si richiede un chiarimento in quanto a pag. 7 del disciplinare di gara, si richiede tra i requisiti l'iscrizione nel registro della camera di commercio e nello specifico i singoli professionisti non hanno obbligo di iscrizione a tali enti e pertanto si provvedeva a formulare un quesito in tal senso:

R: L'iscrizione alla camera di commercio si richiede solo nei casi previsti dalla normativa in materia. Certamente i singoli professionisti o le associazione tra i professionisti non hanno tale obbligo. Ma qualora effettuino analogamente, per motivi aziendali, tale iscrizione la stessa, pur non esistendo obbligo, dovrà essere indicata;

Quesito n.3: viene riportato a pag. 7 del disciplinare, tra i requisiti di partecipazione di capacità economica si richiede un fatturato pari al 50% dell'importo dei lavori, che risulta essere non coerente con la procedura di progettazione avente una base di progettazione di circa 55.000,00 euro:

R: In merito alla richiesta relativo a tale punto si precisa che per "importo fatturato" lo stesso è in relazione all'importo dei lavori progettati e non alla parcella. Tale requisito nasce dalla capacità tecnico economica che deve dimostrare il concorrente, di affrontare come progettazione un lavoro di un determinato importo e pertanto nella capacità dell'operatore di supportare una progettazione di un certo livello corrispondente alle opere da progettare;

Quesito n.4: sempre a pag. 7 del disciplinare di gara le categorie richieste ed evidenziate per la partecipazione alla procedura selettiva si riferiscono ai lavori a non ai servizi attinenti alle procedure di architetture ed ingegneria di cui al decreto 143/2013:

R: In merito alle categorie del 143, si è lasciato come parametro le categorie relative al vecchio DPR 34/2000 e ss. mm. ed ii. in quanto all'interno delle stesse concorrono diverse categorie appartenenti al 143, ma volutamente lasciate generiche in quanto non si vuole cercare di limitare le tipologie di incarichi svolti se comunque afferenti alle opere da progettare.

Le categorie quindi afferenti al 143 sono comunque tutte le opere civili ed affini ad una costruzione di tipo civile non residenziale; quindi afferenti alle opere civili, impiantistiche, strutture, infrastrutture civili con realizzazioni di urbanizzazioni.

Si è preferito dare ampia dimostrazione delle proprie capacità professionali in relazione alle opere da eseguire ed eventualmente ricorrere, nei presupposti di legge, all'avvalimento.

Quesito n.5: a pagg.13-14 del disciplinare si fa riferimento alla direzione dei lavori, non presente nell'oggetto di gara ed in particolare si fa riferimento al punto indicato con la sigla B.2.I.C, come non richiesto a pag. 11 del disciplinare stesso; inoltre si provvedeva analogamente e richiedere chiarimenti per i criteri 2) e 4) del punto B.2.I.D

R: Il parametro "B.2.I.C" è un refuso che difatti non viene considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio (vd. pag. 11). Lo stesso pertanto nei successivi punti in cui viene citato non deve essere preso in considerazione; in merito ai criteri 2) e 4) del punto B.2.I.D è da riferirsi unicamente alla progettazione e solo elencare semplici "raccomandazioni" per la successiva fase di direzione lavori derivanti dal progetto della sicurezza proprio del concorrente partecipante e solo se ritenute necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno prese in considerazioni unicamente le proposte migliorative sulla fase della progettazione della sicurezza oggetto d'incarico;

Quesito n.6: veniva richiesto un chiarimento in merito al punto B.2.I.C di pag. 21 del disciplinare di gara, attinente alla direzione dei lavori non prevista in gara:

R: per tale punto vedere considerazioni già espresse al punto precedente (risposta a quesito 5);

Quesito n.7: in merito a tale quesito si chiedeva nel merito le modalità di presentazione della documentazione tecnica e viene articolati in tre specifici elementi:

R: in merito a tale punto si specifica quanto segue articolando la risposta in base ai quesiti richiesti:

D. 7.1: sono richiesti n.3 fogli formato A3 per ognuno dei servizi indicati per un totale di 9 fogli formato A3

R. 7.1: considerazione esatta in quanto viene richiesta tale modalità alla pagina n. 12 del Disciplinare (primo comma post tabella);

D. 7.2: la relazione tecnica (con esclusione dei curricula, copertina ed indice) formata da un massimo di n.4 A4 e 3 A3, sono quantità complessive o per singolo punto B.2.I.A/B/D (stralciando il punto B.2.I.C relativo a Direzione dei Lavori) per un massimo di n.12 A4 + 9 A3?

R 7.2: anche per tale punto vale analoga considerazione come per la precedente risposta 7.1 (vedere pag. 14, primo comma post tabella) e pertanto i fogli A4 ed A3 da allegare sono riferiti ad ogni singolo punto. Per il punto B.2.I.C vedere risposta al quesito n. 5);

D. 7.3: si richiede le finalità ed i contenuti preventivati per le n.3 schede formato A3 della relazione tecnica, in quanto la stessa è relativa unicamente a criteri motivazionali di tipo metodologico.

R 7.3: le finalità delle schede A3 sono riferibili a schemi, diagrammi, schede tecniche esempi tecnici e pratici utili alla definizione e comprensione di quanto descritto e riportato all'interno della relazione tecnica;

Il R.U.P.

Ing. Nicola MARCUCCI

